



DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori PORETTI, BONINO e PERDUCA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 15 LUGLIO 2009

Modifiche alla legge 24 dicembre 2007, n. 247, in materia di svolgimento di mansioni usuranti e di ammortizzatori sociali per il riordino degli istituti a sostegno del reddito

ONOREVOLI SENATORI. – Il presente disegno di legge ha l'obiettivo di modificare in senso liberale, nell'interesse innanzitutto dei lavoratori, soprattutto di quelli più svantaggiati e meno tutelati, e delle stesse imprese, la legge 24 dicembre 2007, n. 247, recante norme di attuazione del Protocollo del 23 luglio 2007 su previdenza, lavoro e competitività per favorire l'equità e la crescita sostenibili, nonché ulteriori norme in materia di lavoro e previdenza sociale. È infatti necessario evitare che l'obiettivo, da sempre posto dai radicali come prioritario, di «abolire la miseria» e migliorare le condizioni dei lavoratori nel nostro Paese, sia realizzato pagando dazio ad assunti puramente ideologici, che in quanto tali finiscono per prescindere dai dati della realtà, fino a scontrarsi, e per danneggiare, nella vita reale, coloro che si assume di voler difendere. I presentatori del disegno di legge in oggetto intendono inoltre scongiurare il rischio che una norma come quella sui cosiddetti «lavori usuranti» possa danneggiare in modo serio la situazione dei conti pubblici.

L'articolo 1, che riguarda appunto i lavori usuranti, risponde all'esigenza di prevenire lo sfondamento certo del tetto di 2,52 miliardi di euro stabilito dal Protocollo di luglio

2007. È necessario, a questo scopo, rendere più stretti i criteri per la concessione del beneficio. Si propone che il lavoratore per poter beneficiare del prepensionamento debba aver svolto lavori usuranti non solo per almeno metà della vita lavorativa, ma anche per sette anni nell'ultimo decennio di attività lavorativa. Se infatti il lavoratore era addetto a lavori usuranti, ad esempio, solo all'inizio della carriera e poi è stato trasferito in un ufficio o liberato dai turni notturni, è ovvio che non sussistono motivi per il prepensionamento.

Il medesimo articolo 1 dimezza il termine di dodici mesi attualmente previsto per l'adozione di uno o più decreti legislativi finalizzati a riformare la materia degli ammortizzatori sociali per il riordino degli istituti a sostegno del reddito: la riforma degli ammortizzatori sociali e l'estensione dell'integrazione del reddito per tutti i disoccupati, a prescindere dal settore, dal contratto, dalla dimensione d'impresa e dalla mansione, è la questione più urgente per migliorare la vita dei precari e per ridurre la povertà.

L'articolo 2 ripristina il testo originario del citato Protocollo del 23 luglio 2007, che non stabiliva la durata del contratto a termine rinnovato.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. All'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 247, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, lettera c), numero 2) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, di cui almeno sette anni negli ultimi dieci anni di attività lavorativa»;

b) al comma 28, le parole: «dodici mesi» sono sostituite dalle seguenti: «sei mesi».

Art. 2.

1. All'articolo 5, comma 4-*bis*, del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, il terzo periodo è soppresso.

